

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 16/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 16/07/2019

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 luglio 2019

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove con inizio alle ore otto e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

e gli Assessori

Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **969** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Antonio Fosson, richiama l'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha stabilito che per l'anno 2019, e più precisamente entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati ai Comuni contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, nelle seguenti misure: euro 50.000,00 ciascuno ai Comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti, euro 70.000,00 ciascuno ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, euro 90.000 ciascuno ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti, euro 130.000,00 ciascuno ai Comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti (oltre ad altri importi per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

Precisa che i contributi di cui al richiamato articolo 30 del d.l. 34/2019 sono destinati, ai sensi del comma 3, ad opere pubbliche che, se riguardanti:

- l'efficientamento energetico, possono comprendere interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- lo sviluppo territoriale sostenibile, possono comprendere interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Evidenzia che i seguenti commi della medesima legge stabiliscono le modalità operative di attribuzione di tali contributi ed in particolare:

- il comma 4 prevede che il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che le stesse non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
- il comma 5 prevede che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019;
- il comma 6 prevede che il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico;
- il comma 7 stabilisce che i contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori;
- il comma 9 prevede che nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 i Comuni decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Precisa che con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2019, adottato ai sensi del citato articolo 30 del d.l. 34/2019, è stato quantificato l'importo teorico assegnato a ciascun Comune e sono state definite le modalità di monitoraggio e di erogazione del contributo; in particolare, per i Comuni della Valle d'Aosta sono stati previsti, nell'allegato 2) al medesimo decreto, euro 50.000,00 ai 73 Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, per un

importo complessivo di euro 3.650.000,00, e, nell'allegato 15), euro 130.000,00 al Comune con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, per un totale di euro 3.780.000,00, come risulta dall'allegata Tabella A.

Sottolinea che il comma 8 dell'articolo 30 del decreto-legge prevede, che per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Richiama, a tale proposito, l'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni di confermare i contributi in oggetto ai Comuni per l'anno 2019 secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Rileva che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'anno 2019, ha attribuito alla Struttura enti locali i seguenti capitoli:

- per la parte entrata, il capitolo E0022443 "*Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali, a favore dei Comuni valdostani, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile*" nell'ambito del titolo 4 "*Entrate in conto capitale*", della tipologia 200 "*Contributi agli investimenti*" e della categoria 100 "*Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche*";
- per la parte spesa, il capitolo U0024167 "*Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati da Amministrazioni centrali, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile*" nell'ambito della missione 18 "*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*", del programma 01 "*Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali*", del titolo 2 "*Spese in conto capitale*" e del macroaggregato 203 "*Contributi agli investimenti*" sui quali sono stati previsti appositi stanziamenti di entrata e di spesa.

Evidenzia, pertanto, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Antonio Fosson, e su sua proposta;
- esaminata la Tabella A allegata alla presente deliberazione;

- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 2 luglio 2019 dal Consiglio permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018 concernente, l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire che i contributi assegnati per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 30 del d.l. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per un importo complessivo di euro 3.780.000,00, come risulta dall'allegata Tabella A, finalizzati alla realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato;
2. di prenotare, per l'anno 2019, la spesa di cui al precedente punto 1 di euro 3.780.000,00 (tremilionisettecentottantamila/00), sul capitolo U0024167 "*Contributi agli investimenti a Comuni, su fondi assegnati da Amministrazioni centrali, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile*" del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, con imputazione all'esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa.

FT/EO

TABELLA A

**IMPORTO DEL CONTRIBUTO
DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.L. 34/2019
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 58/2019**

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti	Importo teorico assegnato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019
1	Allein	50.000,00
2	Antey-Saint-André	50.000,00
3	Arnad	50.000,00
4	Arvier	50.000,00
5	Avisè	50.000,00
6	Ayas	50.000,00
7	Aymavilles	50.000,00
8	Bard	50.000,00
9	Bionaz	50.000,00
10	Brissogne	50.000,00
11	Brusson	50.000,00
12	Challand-Saint-Anselme	50.000,00
13	Challand-Saint-Victor	50.000,00
14	Chambave	50.000,00
15	Chamois	50.000,00
16	Champdepraz	50.000,00
17	Champorcher	50.000,00
18	Charvensod	50.000,00
19	Châtillon	50.000,00
20	Cogne	50.000,00
21	Courmayeur	50.000,00
22	Donnas	50.000,00
23	Doues	50.000,00
24	Emarèse	50.000,00
25	Etroubles	50.000,00
26	Fénis	50.000,00
27	Fontainemore	50.000,00
28	Gaby	50.000,00
29	Gignod	50.000,00
30	Gressan	50.000,00
31	Gressoney-La-Trinité	50.000,00
32	Gressoney-Saint-Jean	50.000,00
33	Hône	50.000,00
34	Introd	50.000,00
35	Issime	50.000,00
36	Issogne	50.000,00
37	Jovençon	50.000,00
38	La Magdeleine	50.000,00

N.	Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti	Importo teorico assegnato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019
39	La Salle	50.000,00
40	La Thuile	50.000,00
41	Lillianes	50.000,00
42	Montjovet	50.000,00
43	Morgex	50.000,00
44	Nus	50.000,00
45	Ollomont	50.000,00
46	Oyace	50.000,00
47	Perloz	50.000,00
48	Pollein	50.000,00
49	Pontboset	50.000,00
50	Pontey	50.000,00
51	Pont-Saint-Martin	50.000,00
52	Pré-Saint-Didier	50.000,00
53	Quart	50.000,00
54	Rhêmes-Notre-Dame	50.000,00
55	Rhêmes-Saint-Georges	50.000,00
56	Roisan	50.000,00
57	Saint-Christophe	50.000,00
58	Saint-Denis	50.000,00
59	Saint-Marcel	50.000,00
60	Saint-Nicolas	50.000,00
61	Saint-Oyen	50.000,00
62	Saint-Pierre	50.000,00
63	Saint-Rhémy-en-Bosses	50.000,00
64	Saint-Vincent	50.000,00
65	Sarre	50.000,00
66	Torgnon	50.000,00
67	Valgrisenche	50.000,00
68	Valpelline	50.000,00
69	Valsavarenche	50.000,00
70	Valtournenche	50.000,00
71	Verrayes	50.000,00
72	Verrès	50.000,00
73	Villeneuve	50.000,00
		3.650.000,00

N.	Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti	Importo teorico assegnato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019
1	Aosta	130.000,00
		130.000,00